

## COMUNE DI SATRIANO

Provincia di Catanzaro

Deliberazione N. 18

Data 28/07/2015

**ORIGINALE** 

# Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE — IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Luglio , alle ore 15:25 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione straordinaria-urgente, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.All'inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
DE VITA MICHELE	Presidente		X
DROSI MICHELE	Consigliere	X	
BASILE TEODORO	Consigliere	X	
CATALANO ALESSANDRO	Consigliere	X	ŀ
RIVERSO DOMENICO	Consigliere	X	
MONTEROSSO VINCENZO	Consigliere	X	
BATTAGLIA DOMENICO	Consigliere		X
MONIACI GIOVANNI	Consigliere		X

Presenti n. 5 Assenti n. 3

Presiede la seduta il Dott. MICHELE DROSI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario dell'Ente, DOTT. VINCENZO PRENESTINI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

#### Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
   l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i
  possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da
  soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di
  tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta
  dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Visto** inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015,

nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- a) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 14/05/2014;

Ritenuto dover stabilire un riparto del carico tributario complessivo del 30 % a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento che demanda al Consiglio Comunale la definizione della misura della TASI posta a carico dell'occupante;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 17 in data 09/09/2014 con la quale, per l'anno di imposta 2014, è stata decisa la non applicazione della TASI;

**Vista** la *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 15/07/2015, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 per mille
Altri immobili compresi i terreni agricoli le aree edificabili e gli immobili di cat. "D"	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**Ritenuto** necessario, per l'anno 2015, di garantire gli equilibri di bilancio ed anche a seguito soprattutto dei tagli ai trasferimenti effettuati dal governo centrale di applicare la TASI.

**Ritenuto** quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	1 ( - 16, jr)
- 18.13.5.3.14.1.11.11.1.2.3.14.11.11.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Fr Hillie S

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Beni-merce	1 per mille

**Ritenuto** inoltre, per l'anno **2015**, stante le difficoltà finanziarie nonché i tagli operati dal governo centrale sui trasferimenti ai Comuni, di non poter applicare le riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale;

Stimato in €. 150.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra:

**Dato atto** che, in base a quanto previsto dall'articolo 9 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- o protezione civile;
- o biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- anagrafe;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

N D	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 254.000,00
2	sicurezza	€
3	manutenzione strade	€ 10.000,00
4	manutenzione del verde	€
5	protezione civile	€
6	biblioteca	€
7	attività culturali e manifestazioni	€
8	anagrafe	€ 210.000,00

a fronte di un gettito stimato per l'anno 2015 di €. 150.000,00 (copertura 32%);

Ritenuto di provvedere in merito;

#### Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione:
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno":

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

#### Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**Visto** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

#### Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata
  resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica
  dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
  www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Beni-merce	1 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 3) di stimare in €. 150.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 4) di stabilire in €. 474.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

N D	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 254.000,00
2	sicurezza	€
3	manutenzione strade	€ 10.000,00
4	manutenzione del verde	€
5	protezione civile	€
6	biblioteca	€
7	attività culturali e manifestazioni	€
8	anagrafe	€ 210.000,00

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
- 7) Successivamente con separata ed identica votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



### **COMUNE DI SATRIANO**

Provincia di Catanzaro ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
ESPRIME PARERE EAVOREMOLE IN ORDINE ALLA DECOME

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA della proposta di deliberazione

Satriano, 15/07/2015

Il Responsabile dell'arga

DOTT.SSA STEPANIA MAIELLARE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area economico-finanziaria

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE della proposta di deliberazione

Satriano, 15/07/2015

Il Responsabile dell'area

MAIELLARE STEFANIA

Il Presidente del Consiglio MICHTELE DROSI Il Segretario DOTT. VINCENZO PRENESTINI.

### CATORE STANTORD EVER LOAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 06/08/2015 al n. 500 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 06/08/2015

Il Responsabile dell'area amministrativa Dott.ssa Gisella PROCOPIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Ai sensi dell'art. 134 3° comma D.Lgs. 267/2000

★ Ai sensi dell'art. 134 4° comma D.Lgs. 267/2000

Li, 06/08/2015

DOTT. VINCENZO PRENESTINI.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATA AGLI ATTI

Satriano <u>06/08/2015</u>

Il Messo Comunale Antonicija Diaco